

Statuto *e* *Regolamento*



STATUTO

PARTE I. Norme generali costitutive	pag. 3
PARTE II. Norme generali sugli organi Dirigenti e Collegiali	5
PARTE III. Gli organi della Unione Sindacale Territoriale	7
PARTE IV. Le articolazioni Confederali	10
PARTE V. Gestioni straordinarie finanze patrimonio	11
PARTE VI. Modifiche statutarie, regolamenti	13

REGOLAMENTO

PARTE I. Norme di comportamento relative agli iscritti e ai dirigenti	pag. 14
PARTE II. Norme generali sul funzionamento degli organi dirigenti	18
PARTE III. Norme sugli organi della Confederazione	21
PARTE IV. Le articolazioni confederali (<i>categoriali e contrattuali</i>)	24
PARTE V. Norme sulla gestione delle risorse e del patrimonio	27

STATUTO

PARTE I

Norme generali costitutive

CAPITOLO I

Principi e finalità

- Articolo 1. -

E' costituita l'Unione Sindacale Territoriale dell'Area Metropolitana Bolognese con sede in Bologna, Via Milazzo, 16.

Essa fa parte dell'Unione Sindacale Regionale dell'Emilia-Romagna e, tramite questa, della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.).

- Articolo 2. -

L'Unione Sindacale Territoriale dell'Area Metropolitana Bolognese si richiama ai principi esposti nell'art.2 dello Statuto Confederale.

- Articolo 3. -

L'Unione Sindacale Territoriale dell'Area Metropolitana Bolognese (U.S.T.M.) provvede a:

- fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale ed organizzativa;
- rappresentare l'Organizzazione di fronte agli organi territoriali;
- esercitare l'azione di coordinamento e di collegamento tra le associazioni di categoria;
- programmare e gestire l'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri e di rinnovamento dell'organizzazione, con particolare attenzione specialmente nei confronti dei giovani;
- designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alle vita democratica dell'Organizzazione con particolare attenzione alla parte sottorappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;
- assistere, nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria nella azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi per favorire la realizzazione di progetti finalizzati al proselitismo, alla continuità associativa ed alla crescita complessiva dell'organizzazione;
- promuovere e sostenere, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino i lavoratori, i giovani ed i pensionati nei rapporti economici, familiari e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- realizzare per i propri iscritti e i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi, ecc...) e di favorirne la fruibilità;
- promuovere, coordinare e controllare la attuazione degli indirizzi confederali;
- promuovere la tutela dei diritti etnici e azioni di proselitismo fra le nuove generazioni al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Confederazione;
- regolare i rapporti tra organismi verticali e/o orizzontali e dirimerne i conflitti;
- realizzare i necessari interventi:
 - sugli organismi di categoria in caso di gravi violazioni dello Statuto confederale, di mancato rispetto delle decisioni degli organi confederali, di violazione delle norme contributive confederali, nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse
- rappresentare le Federazioni di categoria o su richiesta delle medesime ovvero quando si tratti di questione di interesse generale:
 - a) dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;
 - b) dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro;

CAPITOLO II

Federazioni di Categoria

(vedi articoli 45, 46, 47 e 48 del regolamento)

- Articolo 4. -

Fanno parte dell'U.S.T.M. i Sindacati Territoriali Metropolitan di Categoria (Stm).

Le Federazioni di categoria sono quelle riportate nel regolamento di attuazione.

Esse esercitano la loro autonomia funzionale nel quadro del presente statuto e delle direttive delle rispettive Federazioni nazionali.

- Articolo 5. -

I Sindacati territoriali di Categoria aderiscono alla Cisl tramite le loro Federazioni Nazionali.

CAPITOLO III

Diritti e doveri degli iscritti

(vedi art. 1, 2, 3, e 4 del regolamento)

- Articolo 6. -

L'iscrizione alla Cisl deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità.

Gli iscritti alla Cisl hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto e dal codice etico, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

PARTE II

Norme Generali sugli organi Dirigenti e Collegiali

CAPITOLO IV

Il Consiglio Generale

(vedi art. 15, 29,31,32,33,34,35,36,37,38, 39, 40 e 41 del regolamento)

- Articolo 7. -

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

Il numero dei componenti, le modalità di elezione e designazione sono definite dal regolamento di attuazione del presente statuto.

La componente elettiva dovrà essere superiore al 50% del numero complessivo dei componenti il Consiglio Generale.

- Articolo 8. -

Il Consiglio Generale delibera sul numero dei componenti la Segreteria e sulla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

CAPITOLO V

Il Collegio dei Sindaci

(vedi art. 55 del regolamento)

- Articolo 9. -

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori Regolamenti.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia ed indipendenza. A tal fine il regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo: a mezzo del suo Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso dell'U.S.T.M. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

I Sindaci non possono fare parte di organi deliberanti delle strutture controllate. E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di altro organismo eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazione e/o confederali.

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo anche degli Enti della U.S.T.M.

CAPITOLO VI

Il Collegio dei Probiviri

(vedi art. 24, 25, 26, 27 e 28 del regolamento)

- Articolo 10. -

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

Non è prevista l'elezione a livello territoriale.

- Articolo 11. -

Sono competenti in prima istanza:

a) per i conflitti interni ai singoli sindacati territoriali di categoria, il Collegio dei Probiviri della propria Federazione nazionale.

b) per tutti gli altri casi il Collegio dei Probiviri della U.S.R.

Il Collegio confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza sui ricorsi contro le deliberazioni dei collegi di cui al primo comma.

CAPITOLO VII

Rotazioni e limiti di età

(vedi art. 11 del regolamento)

- Articolo 12. -

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari generali e Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali Aggiunti di U.S.T.M., di Federazione di categoria territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale.

La/Il dirigente sindacale a qualsiasi livello di Federazione e Confederale non può cumulare cariche nella stessa segreteria ancorché in ruoli diversi per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui ai capitoli V e VI del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo e di quanto previsto dal regolamento sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

CAPITOLO VIII

Incompatibilità

(vedi art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del regolamento)

- Articolo 13. -

Per affermare l'assoluta autonomia della Cisl nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite, con le cariche direttive ed esecutive, di sindaco, di probiviri, e di enti Cisl a livello territoriale, le incompatibilità elencate all'articolo 12 del regolamento.

Il Comitato Esecutivo è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Nei casi ove si verificano le situazioni di cui al comma 1) e quanto previsto dal regolamento gli operatori vengono messi in aspettativa non retribuita.

CAPITOLO IX

Eleggibilità e cooptazioni

(vedi art. 4, 17, 18, 19 e 20 del regolamento)

- Articolo 14. -

Gli scritti con i requisiti previsti dai singoli statuti e regolamenti possono accedere agli organismi direttivi alla sola condizione di avere una anzianità di associazione di almeno 2 anni, salvo per quei soci aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni.

- Articolo 15. -

I Consigli Generali, i Comitati Direttivi e gli organismi simili comunque denominati della U.S.T.M. dei Stm e loro articolazioni, hanno facoltà di cooptare al loro interno con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3, nuovi membri nel limite massimo del 5% dei componenti gli organi stessi.

Qualora un componente eletto nel Consiglio Generale della CISL Confederale, Segretario Generale U.S.T.M., dovesse per qualsiasi motivo non fare più parte dell'organismo si procederà alla nomina del primo avente diritto non eletto, come risultante dalla lista dei non eletti del Consiglio Generale, attivandosi, contemporaneamente, l'istituto della cooptazione per il nuovo Segretario Generale della U.S.T.M.

La cooptazione di cui al comma precedente potrà essere utilizzata nel limite massimo del 5% con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale Confederale.

Per quanto riguarda gli organismi dei sindacati territoriali di categoria detta percentuale può essere estesa fino al 10%.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%

La F.N.P. designa in ogni Consiglio generale di categoria territoriale, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consuntivo.

Parte III

Gli organi della Unione Sindacale Territoriale

CAPITOLO X

Definizione degli organismi

- Articolo 16. -

Sono organi dell'Unione Sindacale Territoriale:

- 1 - Il Congresso
- 2 - Il Consiglio Generale
- 3 - Il Comitato Esecutivo
- 4 - La Segreteria
- 5 - Il Collegio dei Sindaci

CAPITOLO XI

Il Congresso della U.S.T.M.

(vedi art. 27,29, 30, 31 e 34 del regolamento)

- Articolo 17. -

Il Congresso è l'organo massimo deliberante dell'U.S.T.M. Esso si riunisce in via ordinaria, ogni 4 anni, in corrispondenza con la convocazione del Congresso Confederale o immediatamente prima di questo, salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso dell'U.S.T.M. può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da 1/3 dei soci i quali firmano la richiesta a mezzo dei Sindacati Territoriali metropolitani di categoria. Questi sono responsabili della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

- Articolo 18. -

Il Congresso dell'U.S.T.M. è composto dai delegati eletti dai Congressi delle rispettive organizzazioni territoriali di categoria (Stm).

Partecipano inoltre, con solo diritto di parola in quanto non delegati, i membri uscenti e subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio Generale uscente dell'UST di Bologna e dell'UST di Imola, i Segretari responsabili in carica dei Sindacati territoriali di categoria e i Segretari responsabili di categoria non rieletti nell'ultimo Congresso di categoria.

Partecipano al Congresso dell'U.S.T.M., con propri delegati, i sindacati territoriali di categoria (Stm), che sono in regola con il tesseramento confederale, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento fissate dal Consiglio Generale confederale.

- Articolo 19. -

L'Ordine del giorno del Congresso è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria U.S.T.M. Per l'ordine dei lavori valgono le norme del regolamento congressuale dell'U.S.T.M.

- Articolo 20. -

Il Congresso dell'U.S.T.M. fissa le direttive generali dell'attività dell'Unione in armonia con gli indirizzi Confederali; in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica e finanziaria della segreteria. Elegge, a scrutinio segreto, i membri elettivi del Consiglio Generale, i delegati al Congresso dell'Unione Sindacale Regionale (USR) ed il collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice, salvo i casi di maggioranza qualificata espressamente previsti.

CAPITOLO XII

Il Consiglio Generale

(vedi art. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 del regolamento)

- Articolo 21. -

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante dell'U.S.T.M. tra un Congresso e l'altro.

Elegge nel suo seno con votazioni separate e distinte:

- a) il Segretario;
- b) il Segretario generale aggiunto;
- c) i membri di Segreteria
- d) i membri del Comitato Esecutivo.

Esso si riunisce almeno ogni 4 mesi ed ha il compito di definire gli indirizzi dell'attività dell'Unione sulla base delle deliberazioni del Congresso e delle direttive Confederali.

Ad esso spetta, inoltre, il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria (allo scadere del quadriennio) ed in sessione straordinaria.

Esamina ed approva lo schema della relazione che la Segreteria dell'Unione sottoporrà al Congresso nonché le linee di politica delle risorse.

Nomina, su proposta della Segreteria, sentito il coordinamento donne, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio generale ove non sia già componente.

- Articolo 22. -

Il Consiglio Generale è convocato normalmente dall'Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria.

CAPITOLO XIII

Il Comitato Esecutivo

(vedi art. 11, 13,14,15,16 e 42,43,44,55 del regolamento)

- Articolo 23. -

Il Comitato Esecutivo provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale.

E' competente a designare i rappresentanti sindacali in enti non categoriali, mentre per quelli categoriali sono competenti per le designazioni gli organi categoriali, sentito il parere della Segreteria dell'U.S.T.M.

Il Comitato Esecutivo approva il Bilancio dell'U.S.T.M. ed i Bilanci annuali preventivi e consuntivi di competenza dell'U.S.T.M.

Ratifica i bilanci degli Enti e delle Associazioni Cisl, approva gli statuti e la relazione programmatica degli Enti e delle Associazioni medesime.

Convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio generale, fissandone l'ordine del giorno.

L'Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni 2 mesi ed è convocato dalla segreteria dell'Unione o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti l'Esecutivo stesso. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal segretario Generale o, in assenza, dal Segretario generale aggiunto o da un membro della Segreteria a ciò delegato.

- Articolo 24. -

Il Comitato Esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione delle donne e dei giovani, si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del coordinamento femminile.

CAPITOLO XIV

La Segreteria dell'Unione

(vedi art. 5, 7, 8, 19, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43 e 44 del regolamento)

- Articolo 25. -

La Segreteria dell'U.S.T.M. è composta da un numero di membri che deve essere fissato dal Consiglio Generale. Lo stesso Consiglio generale U.S.T.M. decide altresì dell'opportunità di nominare il Segretario aggiunto.

- Articolo 26. -

La Segreteria rappresenta l'U.S.T.M. nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità; prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Unione attuando le decisioni dei suoi organi deliberanti e le direttive confederali.

Coordina le attività delle organizzazioni territoriali di categoria.

Predisporre per il Congresso la relazione dell'U.S.T.M. e il Bilancio da sottoporre al Consiglio Generale.

La rappresentanza legale dell'Unione spetta al Segretario Generale.

PARTE IV

Le articolazioni Confederali

CAPITOLO XV

Le strutture territoriali

(vedi art. 50 del regolamento)

- Articolo 27 -

Per la migliore esplicazione delle sue funzioni, l'U.S.T.M. può articolarsi in zone corrispondenti a uno o più distretti a seconda delle esigenze.

La competenza a decidere su detta articolazione è del Consiglio generale.

Il Comitato Esecutivo provvede a fissare i compiti e le funzioni di tali strutture.

Le zone non costituiscono istanza congressuale nei riguardi del Congresso dell'U.S.T.M.

CAPITOLO XVI

Il coordinamento

(vedi art. 49 del regolamento)

- Articolo 28. -

L'U.S.T.M. è competente a coordinare l'azione organizzativa e sindacale dei Sindacati territoriali di categoria.

A tale scopo solleciterà il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture verticali e favorirà il loro incontro.

Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi di U.S.T.M.

Agli stessi spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, settoriale o generale.

- Articolo 29 -

Per le azioni sindacali che riguardino anche singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello territoriale il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della Segreteria U.S.T.M.

In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato Esecutivo che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della categoria interessata.

- Articolo 30. -

L'U.S.T.M. può assumere, d'intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali dando assistenza diretta laddove manchi l'apporto categoriale.

L'U.S.T.M. può procedere alla convocazione degli organi delle strutture verticali con diritto di parola alle riunioni medesime.

CAPITOLO XVII

I Servizi

(vedi art. 52 del regolamento)

- Articolo 31. -

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella Cisl, la U.S.T.M. costituisce strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali e con il coordinamento dell'USR.

Tali strutture coordinano la politica dei servizi della Unione, delle categorie, degli Enti e delle Associazioni confederali, curando la diffusione nel territorio del sistema servizi; con cadenza biennale potrà essere convocata la Conferenza territoriale dei Servizi.

PARTE V

Gestioni straordinarie finanze patrimonio

CAPITOLO XVIII

Il Commissariamento delle strutture

(vedi art. 28 del regolamento)

- Articolo 32. -

Nel caso di gravi violazioni dello statuto anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazioni delle norme contributive da parte delle strutture territoriali di categoria, nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse l'U.S.T.M. proporrà alle strutture competenti lo scioglimento degli organi e la nomina di un Commissario.

CAPITOLO XIX

La reggenza

- Articolo 33. -

Qualora un organismo di sindacato territoriale di categoria ritiene di non essere in grado di dar luogo alla sua costituzione può chiedere alla Segreteria U.S.T.M. di nominare un reggente.

CAPITOLO XX

Contribuzione e tesseramento

(vedi art. 1, 2, 3 e 4 del regolamento)

- Articolo 34. -

L'adesione alla Cisl si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale. E' prevista la intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. La Confederazione rilascerà la tessera, che è obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi categoria o professione appartengano.

- Articolo 35. -

La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione del lavoratore all'organizzazione sindacale. La tessera deve essere completata, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

CAPITOLO XXI

Patrimonio

(vedi art. 53, 54, 55 del regolamento)

- Articolo 36. -

I contributi sociali di spettanza della Unione Territoriale e tutti i beni mobili ed immobili da essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, costituiscono patrimonio dell'Unione stessa.

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I beni mobili ed immobili dati in semplice godimento all'Unione dalla Confederazione restano di proprietà di questa e l'Unione ne è semplice depositaria e ne risponde in persona il suo Segretario Generale.

I singoli associati, o gruppi di associati, o associazioni aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale nè pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati, salvo che nel caso di scioglimento della Confederazione.

- Articolo 37. -

L'Unione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale che legittimamente le rappresenta di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria.

- Articolo 38. -

Le organizzazioni categoriali e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non possono per qualsiasi titolo o causa chiedere di essere sollevate dall'Unione territoriale.

- Articolo 39 -

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dall'Unione a favore delle organizzazioni categoriali o delle dipendenze territoriali dell'Unione medesima, costituiscono normale attività di assistenza propria dell'Unione senza assunzione di corresponsabilità.

L'Unione Sindacale Territoriale ha facoltà di verifica dei bilanci dei Sindacati di Categoria.

- Articolo 40. -

L'Unione può costituire enti, promuovere e partecipare ad associazioni e società.

CAPITOLO XXII

Procedure per lo scioglimento della Confederazione

(vedi art. 53, 55 del Regolamento)

- Articolo 41. -

Lo scioglimento della Confederazione può essere pronunciato solamente dal Congresso confederale.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

PARTE VI

Modifiche statutarie, regolamenti

CAPITOLO XXIII

Procedure per le modifiche statutarie

- Articolo 42 -

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Confederale.

Essendo il presente Statuto adeguato a quello Confederale, le proposte di modifica dovranno essere presentate con le modalità previste dall'art.52 dello Statuto Confederale.

Al Congresso dell'U.S.T.M. la Segreteria porrà in discussione le proposte di modifica coordinate dalla Commissione Consigliere Confederale appositamente nominata a tale funzione. Le risultanze saranno di indirizzo per i delegati al Congresso Confederale.

Poiché gli Statuti delle Unioni Regionali e delle Unioni Territoriali non possono essere in contrasto con le norme Statutarie e Regolamentari della Confederazione, gli adeguamenti approvati dal Congresso Confederale dovranno essere assunti nella prima sezione dei Consigli Generali di tutte le strutture da convocare dopo la celebrazione del Congresso stesso. Le norme contrastanti sono nulle.

CAPITOLO XXIV

Regolamento di attuazione

(vedi art. 56 del regolamento)

- Articolo 43 -

Il regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato e potrà successivamente essere modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

- Articolo 44 -

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme dello Statuto Confederale applicabili anche per analogia.

REGOLAMENTO

PARTE I.

NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

CAPITOLO I

Iscrizione e tesseramento

(vedi articoli 6, 14, 34, 35, e 36 dello Statuto)

- Articolo 1 -

La domanda di iscrizione alla Cisl deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria del sindacato territoriale competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto confederale, la Segreteria del sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione nazionale di categoria, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

- Articolo 2 -

L'iscrizione alla Cisl va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa. In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale del l'iscritto.

I lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati.

I lavoratori in quiescenza che continuano a svolgere un'attività produttiva come lavoratori dipendenti continuano ad iscriversi nella categoria dei lavoratori attivi di appartenenza.

I lavoratori dipendenti della Cisl e i collaboratori a tempo pieno (in distacco ai sensi della legge 300, in permesso retribuito, o in quiescenza) possono iscriversi in qualsiasi categoria e/o territorio.

- Articolo 3 -

L'iscrizione alla Cisl decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

Per le iscrizioni decorrenti prima del 1° ottobre di ciascun anno, all'iscritto va consegnata la tessera dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.

- Articolo 4 -

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto confederale i soci espulsi dall'Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo del sindacato territoriale di categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il direttivo medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio generale della Unione sindacale territoriale.

I soci espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato direttivo della Federazione di categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione. La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

CAPITOLO II

Le incompatibilità funzionali

(vedi articoli 13 dello Statuto)

- Articolo 5 -

Le cariche di Segretario Generale, di Segretario Generale aggiunto e di componente la Segreteria U.S.T.M. sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di componente delle Segreterie delle Federazioni nazionali di categoria, di Segretario generale e Segretario Generale aggiunto delle USR, di componente delle Segreterie di USR con più di due comprensori.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria U.S.T.M. le cariche di componente delle Segreterie di categoria regionale di prima e seconda affiliazione.

Con decorrenza dal XVIII Congresso per il periodo equivalente al mandato non sono incompatibili incarichi di segreteria di prima affiliazione con incarichi di segreteria di seconda affiliazione, per le categorie che realizzano o hanno realizzato la pluricomposizione.

- Articolo 6 -

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo articolo 7 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla Cisl.

Sono enti collaterali alla Cisl gli enti promossi dalla Cisl ed i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della Cisl (INAS, ETSI)

Sono associazioni collaterali alla Cisl (SICET, ADICONSUM, ISCOS, ANOLF) le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della Cisl, delle Federazioni di categoria, delle USR e delle UST, e le associazioni formalmente promosse dalla Cisl nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre organizzazioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

Sono società collaterali alla Cisl le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Cisl, (esempio: CAAF, CAA-Imprese, Unitas, Conquiste del Lavoro, Edizioni Lavoro, ecc.) delle Federazioni di categoria, delle Usr, o delle Ust, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle società collaterali alla Cisl anche le cooperative costituite di iniziativa dell'Organizzazione i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'organizzazione costituite per i fini di cui al precedente comma.

Sono da considerare agli effetti del presente regolamento anche le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla Cisl come previsto dalle norme statutarie confederali.

- Articolo 7 -

Salvo quanto diversamente disposto ai commi 3,4,5,6,7,8 sono incompatibili:

- gli incarichi di segretario generale, segretario generale aggiunto, e di componente di segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla Cisl, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.

- gli incarichi di segretario generale, segretario generale aggiunto e di componente di segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla Cisl. Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di segretario generale, segretario generale aggiunto e di componente di segreteria delle strutture di categoria.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità Culturali, sociali e benefiche. Resta ferma l'incompatibilità per ogni altro tipo di Fondazione, inclusa la Fondazione di origine Bancaria.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti.

Non sono incompatibili gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla Cisl. L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve essere preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della Cisl espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in Agenzie di viaggio, Consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di collocamento, agenzie di sviluppo, di incontro domanda ed offerta di lavoro, Cral, associazioni ed enti del dopolavoro.

Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle incompatibilità stabilita dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretario generale, Segretario generale aggiunto e componente di Segreteria di struttura confederale o categoriale.

- Articolo 8 -

L'identificazione delle associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl, viene attribuita al giudizio politico del Consiglio generale U.S.T.M. che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Spetta alla Segreteria U.S.T.M., in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio generale U.S.T.M. il giudizio di incompatibilità con associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

- Articolo 9 -

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

I Comitati Esecutivi delle strutture orizzontali ai vari livelli sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali l'autorizzazione ad assumere la candidatura per la elezione nelle assemblee legislative o consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale di cui alla lettera c) dell'articolo 12 del presente regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il candidato alle assemblee e consigli di cui alla lettera b) dell'articolo 12 del presente regolamento decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 13 decadono dalle cariche sindacali.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali ai sensi del citato articolo 13 dello Statuto possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;
- b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

- Articolo 10 -

Le decadenze, nei casi contemplati nell'articolo 12 dello Statuto e nell'articolo 9 del presente Regolamento operano automaticamente e l'iniziativa per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti.

In particolare il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario generale, Segretario generale aggiunto e componenti di Segreteria, nell'ambito di una stessa struttura della organizzazione, è di tre mandati (12 anni).

La/Il dirigente sindacale a qualsiasi livello di federazione e confederale non può cumulare cariche nella stessa segreteria, anche se in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

"I dirigenti che cumulano il limite dei 5 mandati" deve intendersi anche per gli incarichi di segreteria nell'articolazione di una federazione di categoria pluricomposta. E' prevista una gradualità fino alla conferenza organizzativa del 2019 per uniformarsi.

- Articolo 11 -

Il raggiungimento del 65° anno di età è motivazione automatica di decadenza dalla carica di componente della segreteria a qualsiasi livello.

I componenti le segreterie di categoria possono mantenere la carica fino al compimento del 65° anno di età a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall'interessato.

Tali disposizioni non si applicano alle cariche di segreteria della Federazione pensionati.

- Articolo 12 -

Al fine dell'applicazione dell'articolo 13 dello statuto sono elencate le seguenti incompatibilità:

- a) incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati:

- b) candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali.
Per i livelli istituzionali sub Comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel regolamento di attuazione allo statuto.
- c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale
- d) Le incompatibilità previste dal presente articolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

CAPITOLO III

La designazione dei rappresentanti Cisl

(vedi articolo 3 dello Statuto)

- Articolo 13 -

I Comitati Esecutivi, U.S.T.M. o categoriali territoriali, sono competenti a designare la rappresentanza sindacale dell'Organizzazione in Enti, associazioni e/o società interne ed esterne all'organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'art. 7 e l'esigenza di assicurare:

- a. la piena autonomia del sindacato;
- b. il più alto grado di competenza e professionalità;
- c. la massima funzionalità degli organi sindacali.

- Articolo 14 -

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'Organizzazione sindacale.

Le Segreterie relazionano al Comitato Esecutivo competente.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

- Articolo 15 -

Nella rappresentanza della CISL negli enti previdenziali territoriali, sarà garantita la presenza di un rappresentante della FNP.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell'organo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alla Segreteria U.S.T.M.

- Articolo 16 -

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo confederale e recepite dal regolamento economico.

PARTE II. NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

CAPITOLO IV

Validità delle sedute e votazioni

(vedi articoli 7, 9, 17, 42 e 43 dello Statuto)

- Articolo 17 -

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

- Articolo 18 -

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto. Le Presidenze degli enti vengono elette per alzata di mano.

- Articolo 19 -

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggenti.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo statuto e relativo regolamento senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario generale e i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

- Unioni territoriali fino ad un massimo di n. 3 componenti per le UST. E' possibile affidare incarichi esterni alla segreteria su specifici progetti.

- Unioni sindacali territoriali coincidenti con le aree metropolitane con un numero di iscritte/i superiore a 70000 fino a 4 componenti compreso segretario generale e segretario generale aggiunto. E' possibile affidare progetti incarichi a specifici progetti quali ad esempio responsabile di zona.

- Per le UST e le Federazioni di categoria regionali e territoriali interessate da processi di accorpamento le Segreterie saranno composte da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, compresa/o la/il Segreteria/o generale, per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni). Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.

- Per le Federazioni di categoria regionali e territoriali monocomposte interessate da processi di accorpamento, da 3 a 5 componenti compresa/o la/il Segreteria/o Generale per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni). Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti

- Per le Federazioni regionali e territoriali di categoria, i componenti della Segreteria potranno arrivare fino ad un massimo di 3 a prescindere dal numero degli iscritti.

Eventuali ulteriori deroghe, per casi particolari, dovranno essere deliberate dal Consiglio generale della USR interessata all'accorpamento delle strutture territoriali e proposte alla Segreteria confederale.

- Nelle stesse Strutture categoriali e orizzontali che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla Cisl superiore o pari al 30%, la composizione delle Segreteria dovrà prevedere almeno una presenza femminile.

- Federazioni territoriali di categoria fino ad un massimo di n.3 componenti.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni del Comitato Esecutivo od organismi similari, con il voto favorevole di 2/3 dei votanti, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

- Articolo 20 -

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla Cisl; a parità di iscrizione alla Cisl, il più anziano di età.

CAPITOLO V

Dimissioni dagli organi

- Articolo 21 -

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario generale comportano le dimissioni della Segreteria.

CAPITOLO VI

Modalità di svolgimento delle riunioni

- Articolo 22 -

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi 5 minuti. La Segreteria U.S.T.M. ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli membri degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

- Articolo 23 -

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.

I componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

CAPITOLO VII

I Collegi dei probiviri

(vedi articoli 10, 11, 23 dello Statuto)

- Articolo 24 -

I ricorsi ai Collegi dei probiviri, sia di Federazione nazionale di categoria sia di Unione sindacale regionale, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il ricorso al Collegio confederale dei probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia dei Collegi probivirali delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente, e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla presentazione.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell'art.13 dello statuto confederale.

A tutte le parti va inoltre notificata, a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.

- Articolo 25 -

Ai fini della determinazione delle competenze dei Collegi dei probiviri di cui all'articolo 11 dello Statuto U.S.T.M. si deve fare riferimento all'oggetto, alle materie e alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dai ricorrenti.

I termini di tempo necessari per dirimere formalmente eventuali conflitti di competenza sospendono il decorso dei termini perentori di ricorso di cui all'articolo 22.

- Articolo 26 -

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'articolo 22 del Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della

pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

- Articolo 27 -

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organi, sono di competenza dei Collegi delle organizzazioni verticali ed orizzontali cui si riferiscono. Il Collegio confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia dei predetti Collegi dei probiviri.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

- Articolo 28 -

Il commissario di cui all'articolo 33 dello Statuto U.S.T.M. deve provvedere al suo mandato e a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici, entro il termine fissato dal Comitato esecutivo, che non può comunque superare un anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi, il commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

PARTE III.

NORME SUGLI ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

CAPITOLO VIII

Il Congresso confederale

(vedi articoli 17, 18, 19, 20, 21, 42 dello Statuto)

- Articolo 29 -

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso U.S.T.M. approva il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso e lo schema di regolamento del Congresso stesso.

Tale regolamento dovrà fissare, nella predisposizione delle liste, la percentuale minima del 30% per le candidature di genere, e l'obbligo della elezione di almeno il 30% di candidate/candidati, utilizzando eventualmente lo scorrimento delle graduatorie al fine del raggiungimento di detta percentuale.

La convocazione del Consiglio generali per la convocazione dei Congressi delle strutture orizzontali interessate a processi di accorpamento è affidata all'USR.

- Articolo 30 -

La Fnp partecipa al Congresso U.S.T.M. con un numero di delegati fino alla concorrenza del 25% della media di tutti gli iscritti nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

CAPITOLO IX

Il Consiglio generale confederale

(vedi articoli 7, 8, 22, 23, 42 e 43 dello Statuto)

- Articolo 31 -

Il Consiglio Generale della U.S.T.M. è costituito:

a) da 50 componenti eletti nel Congresso della U.S.T.M., di cui 6 candidati della FNP; qualora risultasse eletto un numero inferiore ai 6 il Consiglio Generale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante.

b) da un numero di 25 componenti in rappresentanza delle categorie così determinato:

- un rappresentante per ogni sindacato territoriale di categoria nella persona del dirigente responsabile comunque denominato;

- 5 rappresentanti della FNP eletti dal proprio Consiglio Generale;

- dalla rappresentante del Coordinamento femminile.

NB: Il numero dei rappresentante Fnp è determinato dalla percentuale 15%, prevista dall'art. 49 del Regolamento.

I rappresentanti delle categorie -oltre i dirigenti responsabili- saranno eletti dagli organismi direttivi delle categorie interessate prima della effettuazione del Congresso della U.S.T.M.. Potranno essere revocati o sostituiti durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto a) va garantita la percentuale del 30% di presenza di entrambi i sessi nelle liste che tenga conto della rappresentanza di genere nelle rispettive realtà in attuazione all'art.27 del presente regolamento.

Ove, per qualsiasi ragione si verifichi una vacanza tra i membri del Consiglio Generale eletti al Congresso, questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggiore numero di voti dopo l'ultimo eletto, salvo che la vacanza riguardi i componenti della FNP.

In tale caso la FNP avrà diritto a designare il membro subentrante.

Fanno inoltre parte del Consiglio Generale, con voto consultivo, i Presidenti dei Comitati di vigilanza degli Enti previdenziali di estrazione Cisl.

Al Consiglio Generale partecipano con solo diritto di parola i legali rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la Cisl (art. 4 e 44 dello Statuto Confederale), dai responsabili dell'INAS, del CAF, dello IAL, dell'Adiconsum, dell'Anolf, del Siset, dell'Anteas.

- Articolo 32 -

E' dovere dei componenti il Consiglio generale di intervenire a tutte le sessioni del Consiglio stesso.

Le assenze devono essere motivate per iscritto.

Per ogni assenza non giustificata la Segreteria dell'Unione provvede a darne comunicazione al Consiglio Generale.

Delle presenze e delle assenze la Segreteria dell'Unione fa menzione nel suo rapporto al Congresso.

La Segreteria ha facoltà di fare intervenire al Consiglio funzionari ed esperti per le particolari materie in discussione.

I membri di diritto in caso di impossibilità possono farsi rappresentare da un altro dirigente della propria struttura, purché membro della segreteria, senza diritto di voto.

Articolo 33 -

Qualora un membro di diritto del Consiglio Generale di cui alla lettera b dell'articolo 29 del presente Regolamento venga eletto componente la Segreteria U.S.T.M. ed opti per quest'ultima carica, resterà membro del Consiglio generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario U.S.T.M..

I membri di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria U.S.T.M., vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

- Articolo 34 -

Il Consiglio generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, immediatamente dopo la chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il membro più anziano di età dell'ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino all'elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

- Articolo 35 -

La convocazione ordinaria del Consiglio generale prevista dall'articolo 23 dello Statuto, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria U.S.T.M. invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal comma I del citato articolo 23 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail, o ancora PEC (posta elettronica certificata).

- Articolo 36 -

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria. I servizi di Segreteria sono forniti dagli uffici U.S.T.M.

- Articolo 37 -

La Segreteria U.S.T.M. può nel corso dei lavori del Consiglio generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria U.S.T.M. ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

- Articolo 38 -

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio generale da effettuarsi entro 15 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

- Articolo 39 -

Il Consiglio Generale si può articolare in commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio generale nomina al suo interno, le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I membri delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate, con la partecipazione consultiva, da dirigenti o esperti sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria U.S.T.M.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

- Articolo 40 -

Sulle materie di propria competenza, per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

- Articolo 41 -

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei membri del Collegio dei sindaci, provvede alla ricostituzione del «plenum» di tali organi in sostituzione dei membri vacanti.

CAPITOLO X

Il Comitato Esecutivo

(vedi articoli 23 e 24 dello Statuto)

- Articolo 42 -

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a. da n. 20 componenti eletti, (1 componente in rappresentanza di ogni categorie e 2 componenti in rappresentanza della Fnp), dal Consiglio generale nel proprio seno;
- b. dai componenti la Segreteria U.S.T.M.;
- c. dalla responsabile del Coordinamento femminile;

Al Comitato Esecutivo partecipano, come invitati con solo diritto di parola i responsabili degli Enti, dello IAL e delle Associazioni collaterali alla Cisl e il responsabile del Servizio fiscale.

- Articolo 43 -

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria U.S.T.M. è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria U.S.T.M. trasmette di regola ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

La Segreteria U.S.T.M. è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario di cui all'articolo 33, dello Statuto .

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail, o ancora PEC (posta elettronica certificata)

- Articolo 44 -

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario generale aggiunto. In caso di assenza anche di questi è presieduto da uno dei componenti la Segreteria , delegato a ciò dal Segretario generale.

I componenti il Comitato Esecutivo hanno il dovere di intervenire a tutte le sedute.

Le assenze devono essere giustificate.

Delle presenze e delle assenze la Segreteria dell'Unione dà menzione nel suo rapporto al Congresso.

La Segreteria ha facoltà di fare intervenire al Comitato Esecutivo funzionari ed esperti per le particolari materie in discussione.

PARTE IV.
LE ARTICOLAZIONI CONFEDERALI
(Categoriali e contrattuali)

CAPITOLO XI

Le Federazioni di categoria

(vedi articoli 4 e 5 dello Statuto)

- Articolo 45 -

Le Federazioni territoriali di categoria che fanno parte della Cisl a norma dell'articolo 4 dello Statuto sono:

1. Federazione Energia, Moda, Chimici e Affini (FEMCA);
2. Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI);
3. Federazione Italiana Metalmeccanici (FIM);
4. Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (FILCA);
5. Federazione dell'Informazione e dello Spettacolo (FISTel);
6. Federazione Agro-Alimentare (FAI);
7. Federazione Scuola (Cisl SCUOLA);
8. Unione Generale Coltivatori (UGC);
9. Federazione Italiana Trasporti (FIT);
10. Federazione lavoratori poste e appalti telefonici (FLP);
11. Federazione Nazionale Sicurezza (FNS)
12. Federazione Lavori Pubblici e dei Servizi (FPS);
13. Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT);
14. Federazione Italiana reti dei servizi del terziario (FIRST) banche, assicurazioni, riscossioni, authorities;
15. Federazione Nazionale Pensionati (FNP);
16. Federazione Innovazione e Ricerca (FIR)
17. Federazione Università (Cisl UNIVERSITA');
18. Federazione lavoratori Somministrati Autonomi ed Atipici (FELSA)
19. Cisl Medici

- Articolo 46 -

I singoli sindacati territoriali di categoria debbono informare la Segreteria U.S.T.M. di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

E' fatto obbligo alle Federazioni di categoria di trasmettere annualmente con l'apertura del tesseramento l'elenco nominativo dei propri iscritti in conformità alle norme, alla modulistica ed ai supporti informatici che vengono predisposti dalla Confederazione.

La Segreteria U.S.T.M. ha facoltà di verifica.

CAPITOLO XII

Poteri e funzioni delle strutture

(vedi articoli 4 e 5 dello Statuto)

- Articolo 47 -

Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali fissati dallo Statuto confederale, alle strutture competono funzioni proprie e non sovrapponibili fra loro, di cui agli articoli successivi.

- Articolo 48 -

Compete al sindacato territoriale:

- a) la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
- b) la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali, SAS, leghe;
- c) il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU e dei delegati alla sicurezza d'impresa (RSL);
- d) l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;

- e) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
- f) la titolarità della contrattazione decentrata-aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione territoriale, nonché il sostegno alle RSU, in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

- Articolo 49 -

Compete alla Unione Sindacale Territoriale:

- a) La rappresentanza e la funzione politica organizzativa.
La concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche territoriali;
- b) la gestione degli accordi e delle politiche regionali adeguandoli alla realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;
- c) l'esercizio, nell'ambito del coordinamento politico, della verifica sulla attuazione e la gestione degli accordi sindacali nel settore;
- d) la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione con le istituzioni locali;
- e) l'organizzazione e la gestione, in accordo con le USR ed in rapporto con le categorie, gli Enti e le associazioni collaterali alla CISL, della erogazione dei servizi agli iscritti e ai lavoratori in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti che regolano l'attività del patronato.
- f) Il coordinamento e il supporto alle strutture articolate nel territorio ivi comprese le sedi zonali, comunali e le leghe, in materia di tesseramento e proselitismo.
- g) La predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

CAPITOLO XIII

Le strutture territoriali

(vedi articoli 3, 27, 28, 29, 30, 32 e 33 dello Statuto)

- Articolo 50 -

L'U.S.T.M., prima di effettuare la convocazione degli organi di cui all'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto, deve invitare gli organi verticali competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione. In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalla U.S.T.M..

Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse, senza l'obbligo di adottare delibere.

Qualora l'oggetto della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto U.S.T.M. o di categoria o da delibere degli organi orizzontali o categoriali competenti, l'organo è tenuto ad adottare le conseguenti deliberazioni.

- Articolo 51 -

Il numero dei rappresentanti della Fnp sarà pari al 12% del totale dei componenti del Consiglio generale dell'U.S.T.M. aventi diritto al voto, quando la media degli iscritti alla Federazione territoriale dei pensionati risulti pari o inferiore al 33% della media degli iscritti alla Cisl, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Allorché la percentuale degli iscritti alla Fnp risulti superiore al 33% ovvero sia pari o inferiore al 50% della media degli iscritti alla Cisl pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso, il numero dei rappresentanti della Fnp sarà pari al 16% del totale dei componenti del Consiglio generale dell'U.S.T.M.. Qualora la percentuale degli iscritti alla Fnp risulti superiore al 50% della media degli iscritti alla Cisl, inclusi i pensionati, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso il numero dei rappresentanti della Federazione territoriale dei pensionati sarà pari al 19% del totale dei componenti del Consiglio generale dell' U.S.T.M.

I rappresentanti della Federazione territoriale dei pensionati nel Consiglio Generale della U.S.T.M saranno eletti, per il 50%, dal Comitato direttivo della Fnp e, per l'altro 50%, dal Congresso di U.S.T.M.

Qualora risultasse eletto nel Congresso della U.S.T.M. un numero inferiore al 50% di cui sopra, la Federazione dei pensionati avrà diritto a designare la quota mancante.

Capitolo XIV

Gli enti e le associazioni della Cisl

(vedi articoli 23, 31 e 40 dello Statuto)

- Articolo 52 -

Gli enti e le associazioni collaterali alla Cisl sono strumenti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla Cisl.

Quando negli statuti degli enti e delle associazioni sia prevista la nomina diretta o indiretta dei Presidenti e/o dei responsabili da parte della Cisl, la stessa viene effettuata dal Consiglio Generale.

Ai fini della previsione di cui all'art.9 dello Statuto Confederale, il collegio dei sindaci non ha competenza nei confronti di Enti e Associazioni collaterali alla Cisl dotati di un proprio organo di controllo a seguito di disposizioni di legge o di specifica autonomia statutaria.

PARTE V. NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

CAPITOLO XV

Responsabilità e competenze

(vedi articoli 36,37,38,39,40 dello Statuto)

- Articolo 53 -

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della U.S.T.M. e degli enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la Unione disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla U.S.T.M. o alle singole strutture.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Cisl e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Norma transitoria:

Nei processi di scorporo, fusione o accorpamento i beni mobili ed immobili nonché ogni altro diritto di natura patrimoniale delle UST interessate dai processi richiamati, diventeranno bene della costituenda realtà territoriale nei tempi e nelle modalità previste dalla Confederazione nazionale. Pertanto la UST di Imola e la UST di Bologna fino al momento in cui non si concretizzerà il processo di scorporo, fusione o accorpamento resteranno titolari dei rispettivi beni.

- Articolo 54 -

Le organizzazioni dell'Unione e categoriali territoriali rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari dai rappresentanti legali delle medesime, succedutisi nel tempo.

I rappresentanti legali delle organizzazioni dell'Unione e categoriali territoriali rispondono personalmente e solidalmente con le organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del codice civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano.

I rappresentanti legali delle organizzazioni dell'Unione e categoriali territoriali rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni od omissioni, alle organizzazioni da loro rappresentate.

Le strutture categoriali e orizzontali dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dalla Legge 675/96 (privacy).

Le strutture stesse se e in quanto datori di lavoro con personale dipendente sono tenute ad indicare al garante nei termini di legge il responsabile del trattamento dei dati (L.675/96).

Analogamente le strutture sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.L. 626/94 (sicurezza).

CAPITOLO XVI

Bilanci

(vedi articoli 23, 26 e 30 dello Statuto)

- Articolo 55 -

L'elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché dalle norme da questa diramate. Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, approvati dai competenti organi delle strutture ed inviati:

- entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni territoriali alle UST e alle Federazioni regionali di categoria;
- entro il 31 marzo dell'anno successivo dalle UST, USR e Federazioni nazionali di categoria alla Confederazione, Servizio ispettivo.
- entro il 15 aprile sarà inoltre cura dell'UST trasmettere all'USR il proprio bilancio consolidato.

Ogni anno la Segreteria della U.S.T.M predispone il proprio bilancio preventivo e quello consuntivo che sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo.

Norma transitoria:

Fino a quando i processi di scorporo, fusione o accorpamento delle UST interessate non saranno tecnicamente e legalmente perfezionati, i bilanci delle stesse saranno redatti dalle singole UST che continueranno ad assumerne ogni responsabilità.